

CONTRATTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

TRA

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, di seguito indicato "Dipartimento", [riferimento Capo del Dipartimento]

E

[riferimento operatore volontario]

PREMESSO

che nel bando per la selezione è stato inserito il progetto

[riferimento progetto SCU]

che l'ente, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, ha effettuato le selezioni dei giovani da impiegare nel suddetto progetto e ha trasmesso al Dipartimento la graduatoria nell'ambito della quale l'operatore volontario risulta utilmente collocato;

che il Dipartimento, sulla base delle graduatorie presentate dall'ente, ha disposto l'avvio al servizio del/della sig./sig.ra [riferimento operatore volontario];

che il rapporto di servizio civile si instaura, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 40/2017, con la sottoscrizione di un contratto tra il Dipartimento ed il giovane selezionato dall'ente, finalizzato allo svolgimento del servizio civile universale, in cui è indicata la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni;

che i rapporti tra enti ed operatori volontari sono disciplinati dalle "*Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale*", approvate con decreto dipartimentale n. 1641/2024 del 12 dicembre 2024 (di seguito "*Disposizioni*");

che il Dipartimento ha facoltà, per tutto il periodo di realizzazione del progetto in questione, di svolgere controlli a campione circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a prestare servizio civile, specificatamente previsti dall'articolo 14 del precitato decreto legislativo n. 40/2017, e di adottare gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1
(Oggetto)

Il contratto di servizio civile universale definisce, in conformità all'articolo 16, comma 2 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il trattamento giuridico ed economico connesso all'attività di servizio civile universale svolta dall'operatore volontario presso l'ente accreditato per la realizzazione del progetto approvato e finanziato, nonché le norme di comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni.

ART. 2

(Decorrenza e durata del contratto)

Il presente contratto ha decorrenza dal **[riferimento inizio progetto]** e ha una durata pari a **[riferimento durata progetto]** mesi.

Gli effetti del contratto si producono dalla data di avvio al servizio attestata dal responsabile dell'ente. È fatta salva l'ipotesi in cui l'operatore volontario, che non si è presentato in servizio alla data stabilita giustificando adeguatamente l'impedimento, prosegua l'assenza oltre il totale dei giorni di permesso o malattia indicati nel presente accordo, come previsto dall'ultimo capoverso del paragrafo 2.1.2 delle Disposizioni.

L'operatore volontario può rinunciare in qualunque momento al servizio civile presentando per iscritto all'ente accreditato le proprie dimissioni, senza obbligo di preavviso.

ART. 3

(Trattamento economico)

L'operatore volontario, per l'attività prestata, percepisce un assegno mensile di 519,47 euro, così come previsto dal decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale n. 560 del 26 maggio 2025, corrispondente all'importo giornaliero ottenuto dividendo la quota mensile per 30 giorni convenzionali, salva la eventuale rivalutazione operata ogni biennio dal Dipartimento.

Gli assegni attribuiti all'operatore volontario, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni degli obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 40/2017.

Il Dipartimento provvede alla copertura assicurativa per i rischi connessi alle attività svolte nell'ambito del progetto.

Qualora l'operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso, da parte del Dipartimento, delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico). Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per raggiungere il luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico).

Sono a carico dell'ente accreditato i costi derivanti dalla partecipazione alla formazione generale e specifica.

ART. 4

(Presentazione, orario e modalità di svolgimento del servizio civile universale)

L'operatore volontario è tenuto a presentarsi in servizio in data **[riferimento data inizio servizio]** per gli adempimenti iniziali presso l'ENTE

[riferimento Ente e sede di attuazione progetto]

La mancata presentazione dell'operatore volontario in servizio alla data sopra indicata equivale a rinuncia al servizio stesso, fatta salva l'ipotesi di documentati motivi che impediscano la presentazione in servizio, disciplinati al paragrafo 2.1.2 delle "Disposizioni".

A norma dell'articolo 16, comma 7, del D.lgs. 40/2017, l'orario di servizio è articolato **[riferimento articolazione oraria progetto]**

Le modalità operative dell'attività di servizio civile universale sono dettagliatamente indicate nel progetto.

ART. 5

(Ridefinizione delle modalità delle attività progettuali - applicabile esclusivamente in caso di rischio di diffusione di agenti virali patogeni)

In caso di aumento del rischio di agenti virali patogeni, con possibili ripercussioni negative sulla salute sia dell'operatore volontario sia dei destinatari delle attività progettuali, il Dipartimento potrà valutare, in base alla criticità della situazione e tenendo conto delle pertinenti disposizioni e ordinanze emanate dalle Autorità competenti, anche su base locale/territoriale, le eventuali azioni di ridefinizione delle modalità delle attività progettuali. Tali azioni di ridefinizione delle modalità delle attività progettuali saranno oggetto di esame nel rispetto dei principi di tutela dell'operatore volontario, considerando anche la continuità dell'attività progettuale posta in essere.

ART. 6

(Permessi)

L'operatore volontario, durante l'espletamento del servizio, può usufruire, con le modalità e nei termini previsti dal paragrafo 4.4 delle "Disposizioni", per esigenze personali, di permessi ordinari retribuiti per un massimo di **[riferimento giorni permesso]**.

L'operatore volontario, durante il periodo di servizio, può altresì usufruire di permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato, e quindi retribuiti, che non sono decurtati dai giorni di permesso ordinario spettanti nell'arco dei mesi di servizio.

All'operatore volontario possono essere concessi permessi straordinari senza limitazione di fruizione, da comprovare, successivamente al loro utilizzo, con idonea documentazione. In particolare:

- 1 giorno per la donazione di sangue, che può essere effettuata con una frequenza non inferiore a tre mesi all'anno per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;
- 1 giorno per la donazione di emocomponenti (plasma e piastrine), che può essere effettuata con una frequenza non inferiore a 14 giorni per il plasma e a 6 volte l'anno per le piastrine;
- un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria per la donazione di midollo o organi;
- un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria per l'esecuzione di esami e/o terapie per malattie croniche degenerative e neurodegenerative progressive e neoplasie;
- un numero massimo di 15 giorni, fruibili anche in maniera frazionata, per cure connesse ad un'invalidità civile riconosciuta con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, da comprovare con la presentazione della certificazione del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti l'esigenza delle cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta e, successivamente, con la documentazione attestante l'effettiva fruizione delle cure stesse;
- 1 giorno nell'ipotesi di convocazione a comparire innanzi all'autorità giudiziaria;
- fino a 3 giorni al mese in caso sia in una condizione di disabilità o assista un familiare disabile grave, che sia, rispetto all'operatore volontario, coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 6 della legge 104 del 1992;
- un numero di giorni della durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V -sezione II - del

d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi;

- 20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco;
- un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;
- un massimo di 3 giorni in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con l’operatore volontario risulti da certificazione anagrafica;
- un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
- un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:
 - 1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio civile universale;
 - 2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio;
 - 2 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in Europa;
 - 3 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in Paesi extraeuropei.

In relazione alle ultime due casistiche sopracitate (permessi straordinari per la nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o per l’esercizio del diritto di voto), il computo dei permessi avviene nel modo seguente:

- i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto non sono conteggiati; se la domenica in cui si vota è prevista quale giorno di servizio, secondo i turni di attività indicati nel progetto, spetta il giorno di permesso;
- nel caso l’operatore volontario, oltre ad esercitare il diritto di voto, ricopra incarichi connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali, le assenze dal servizio sono giustificate nel numero dei giorni risultanti dal verbale della commissione elettorale, cui eventualmente si sommano i giorni per raggiungere la località di votazione in base alle distanze sopraindicate;
- le giornate in cui l’operatore volontario è stato impegnato per le elezioni e/o per le operazioni elettorali non danno diritto a recuperi.

Inoltre, l’operatore volontario può fruire, altresì, di un massimo di ulteriori 15 giorni di permesso straordinario, da comprovare, successivamente al loro utilizzo, con idonea documentazione al ricorrere delle fattispecie di seguito elencate:

- 1 giorno per visita medica specialistica, in numero massimo di due giornate durante il periodo di svolgimento del servizio;
- 1 giorno per ogni esame universitario sostenuto da comprovare, successivamente, con la presentazione della documentazione rilasciata dall’Istituto universitario attestante l’effettivo espletamento della prova;
- 1 giorno per ogni Esame di corsi post-laurea;
- 1 giorno per la partecipazione a concorsi pubblici, fino ad un massimo di 5, da comprovare con la presentazione della documentazione attestante la convocazione e, successivamente, della documentazione attestante l’effettiva partecipazione al concorso;
- 1 giorno per la discussione della tesi di laurea;
- 1 giorno per ogni prova in cui si articola l’esame di maturità;
- 1 giorno per l’esame di ammissione ad un corso di studi, sia esso ordinario, specialistico o di qualunque altra natura;
- 1 giorno per la prova di ammissione a dottorati e a Master e/o percorsi di specializzazione post-laurea;
- 5 giorni in occasione del matrimonio;

- 5 giorni riservati agli operatori volontari che sono diventati padri, da usufruire entro il quinto mese dalla nascita del figlio, previa produzione del certificato di nascita;
- 1 giorno per visite mediche riguardanti i figli;
- un numero massimo di 15 giorni per malattia dei figli, fino al compimento del terzo anno di età, comprovata da certificato del pediatra.

La partecipazione dei rappresentanti nazionali e regionali e dei delegati regionali alle riunioni della Consulta nazionale per il servizio civile universale e alle assemblee regionali e nazionali è considerata a tutti gli effetti servizio svolto.

Analogamente anche la partecipazione degli operatori volontari ad assemblee indette dai rappresentanti nazionali o regionali è considerata come servizio svolto fino ad un massimo di 4 ore per ogni assemblea convocata durante il periodo di svolgimento del servizio, fino ad un massimo di 20 ore cumulative.

Ai sensi del paragrafo 7.3.2 delle “Disposizioni”, il superamento da parte dell’operatore volontario del numero massimo dei giorni di permesso ordinario di cui al paragrafo 4.4, comporta l’esclusione dello stesso dal servizio, previa sospensione dell’operatore volontario dalle attività progettuali al fine di consentirgli di fornire le proprie controdeduzioni.

L’eventuale superamento dei giorni di permesso straordinario con limitazione di fruizione determina l’esclusione dell’operatore volontario laddove abbia già esaurito i giorni di permesso ordinario, previa sospensione dell’operatore volontario dalle attività progettuali al fine di consentirgli di fornire le proprie controdeduzioni.

ART. 7 (*Malattie*)

L’operatore volontario, durante l’espletamento del servizio, può assentarsi per malattia, certificata da un medico appartenente al Sistema Sanitario Nazionale o convenzionato con esso, ovvero da un medico del Paese in cui si svolge il servizio all’estero, con le modalità e nei termini previsti dal paragrafo 4.3 delle “Disposizioni” per un massimo di **[riferimento giorni malattia]**, senza decurtazione del trattamento economico di cui all’articolo 3. Tuttavia, l’operatore volontario può usufruire di ulteriori 15 giorni, per motivi di salute, che non sono retribuiti.

Ai sensi del paragrafo 7.3.2 delle “Disposizioni”, il superamento, da parte dell’operatore volontario, del numero massimo di giorni di malattia consentiti (retribuiti e non) comporta l’esclusione dal servizio civile universale.

ART. 8 (*Diritti dell’operatore volontario*)

L’operatore volontario ha diritto:

- a) ad essere ricevuto, all’atto della presentazione in servizio, dal responsabile del servizio civile universale o dal rappresentante legale dell’ente titolare di iscrizione o dall’operatore locale di progetto;
- b) a ricevere, all’atto della presentazione in servizio: copia del progetto per il quale è stato selezionato; copia del piano di sicurezza in caso di impiego in progetti all’estero; i moduli relativi al domicilio fiscale, al conto corrente bancario o postale, o altro prodotto bancario munito di codice IBAN su cui il Dipartimento accredita le somme relative all’assegno per il servizio civile; il documento contenente l’indicazione dell’orario e/o del piano orario di servizio e del nominativo della/e persona/e di riferimento con i rispettivi incarichi e le connesse responsabilità; le “Condizioni generali di assicurazione” per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento del servizio civile;
- c) al trattamento economico, alla fruizione dei giorni di permesso ordinario e straordinario

- retribuiti, e dei giorni di malattia di cui rispettivamente agli articoli 3, 6 e 7 del presente contratto, nonché alla tutela della maternità di cui al paragrafo 4.6 delle “Disposizioni”;
- d) alla copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile;
 - e) al riconoscimento a domanda, ai fini previdenziali, del periodo di servizio civile universale prestato, secondo le modalità previste dall’articolo 17, comma 4 del decreto legislativo n. 40/2017;
 - f) alla formazione, articolata in formazione generale e specifica, della durata prevista dal progetto, e comunque non inferiore a quella indicata dall’articolo 16, comma 6 del d.lgs. n. 40/2017, secondo le modalità precisate dal progetto;
 - g) ad essere impiegato nel rispetto della sua dignità e personalità;
 - h) ad essere impiegato esclusivamente nelle attività indicate nel progetto, secondo i piani di azione indicati nello stesso e presso la sede di attuazione prevista;
 - i) ad essere impiegato nel rispetto dell’orario di servizio previsto dal progetto;
 - j) alla corresponsione del vitto e dell’alloggio secondo le modalità previste nel progetto nel caso in cui lo stesso preveda la fornitura di tali servizi;
 - k) al rilascio dei crediti formativi previsti dal progetto, sulla base di quanto indicato dall’articolo 18 del d.lgs. n. 40 del 2017;
 - l) a conseguire i benefici di cui all’articolo 18 del d.lgs. 40/2017 anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di servizio civile per documentati motivi di salute, per infortunio occorso durante lo svolgimento del servizio o per causa di forza maggiore, ivi compresa la revoca del progetto nel quale è inserito, qualora il servizio prestato sia pari ad almeno 6 mesi, come previsto dal comma 6 del medesimo articolo 18;
 - m) al rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio civile universale di cui all’articolo 19 del d.lgs. 40/2017, qualora lo stesso sia stato effettuato per il numero dei mesi indicati all’art. 2 del presente contratto;
 - n) al rilascio dell’attestato, nonché alle ulteriori attestazioni ed alla certificazione delle competenze sulla base di quanto previsto dal progetto;
 - o) al rilascio del certificato di partecipazione in considerazione del periodo di servizio prestato.

ART. 9

(Doveri dell’operatore volontario)

L’operatore volontario, nello svolgimento del servizio civile universale è tenuto ad adottare un comportamento improntato al senso di responsabilità, disciplina e correttezza ed a partecipare con impegno e collaborazione alle attività volte alla realizzazione del progetto, svolgendo i compiti assegnatigli con la massima cura e diligenza.

In particolare, l’operatore volontario ha il dovere di:

- a) presentarsi presso la sede dell’ente titolare di iscrizione nel giorno indicato all’articolo 4 del presente contratto;
- b) fornire per iscritto all’ente le giustificazioni relative agli eventuali impedimenti alla presentazione in servizio nella data indicata nel presente contratto;
- c) comunicare per iscritto all’Ente l’eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile universale;
- d) partecipare alla formazione generale ed a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto per il numero delle ore indicato nello stesso;
- e) rispettare scrupolosamente l’articolazione oraria di svolgimento delle attività di servizio civile universale prevista dal progetto;
- f) non assentarsi dalla sede di assegnazione durante l’orario di svolgimento delle attività di servizio civile, senza autorizzazione dell’operatore locale di progetto o di un responsabile dell’ente;

- g) garantire la presenza in servizio, eccetto nei giorni di assenza per maternità, per malattia o per fruire di permessi ordinari e straordinari;
- h) concordare preventivamente con l'ente presso il quale si svolge il servizio i giorni di permesso, secondo modalità e termini previsti dal paragrafo 4.4. delle "Disposizioni";
- i) comunicare tempestivamente all'ente l'assenza dal servizio per qualunque motivo essa avvenga; in caso di malattia e di avvio del periodo di astensione obbligatoria per maternità, trasmettere tempestivamente la relativa certificazione medica rilasciata nell'ambito del servizio sanitario nazionale, ai sensi dei paragrafi 4.3 e 4.6 delle "Disposizioni";
- j) seguire le indicazioni e le direttive impartite dall'operatore locale del progetto o dal responsabile dell'ente, finalizzate alla realizzazione del progetto stesso;
- k) astenersi dall'adottare comportamenti che impediscano o ritardino l'attuazione del progetto ovvero arrechino un pregiudizio agli utenti;
- l) astenersi dall'adottare comportamenti che determinano un danno grave all'ente, al Dipartimento o a terzi;
- m) rispettare i luoghi di servizio e le persone con cui viene a contatto durante il servizio, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione ed astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona, incompatibili con il ruolo rivestito, nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
- n) avere cura dei mezzi e degli strumenti che ha a disposizione durante lo svolgimento del servizio;
- o) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'ente;
- p) interrompere il rapporto di servizio civile, a seguito del provvedimento sanzionatorio di revoca del progetto nel quale è inserito, qualora non sussistano le condizioni per il reinserimento di tutti gli operatori volontari coinvolti nel medesimo progetto presso altro ente.

ART. 10

(Sanzioni disciplinari e criteri generali di applicazione)

In caso di violazione dei doveri di cui all'articolo 9 del presente contratto, ferme restando le eventuali ipotesi di responsabilità in materia civile, penale ed amministrativa previste dalla normativa vigente, all'operatore volontario sono irrogate le sanzioni disciplinari, di seguito elencate, in ordine crescente:

- a) rimprovero scritto;
- b) decurtazione dell'assegno di servizio civile, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
- c) cessazione dal servizio.

Le sanzioni disciplinari sopraelencate sono irrogate, nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto; intenzionalità del comportamento; effetti prodotti; eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; reiterazione della violazione.

All'operatore volontario responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione o omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

ART. 11

(Infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione dell'assegno per un importo pari a un giorno di servizio)

Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione dell'assegno di servizio civile per un importo pari ad un giorno di servizio si applicano all'operatore volontario per:

- a) mancato rispetto dell'articolazione oraria di svolgimento delle attività di servizio civile prevista dal progetto;
- b) allontanamento dalla sede di assegnazione durante l'orario di servizio senza autorizzazione dell'operatore locale di progetto;
- c) inosservanza dell'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente dell'assenza dal servizio per qualunque motivo;
- d) condotta non conforme ai principi di correttezza e di collaborazione nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con gli altri volontari;
- e) negligenza nella cura dei luoghi, dei mezzi e degli strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.

ART. 12

(Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della decurtazione dell'assegno di servizio civile fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio)

La sanzione disciplinare della decurtazione dell'assegno di servizio civile fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica all'operatore volontario per:

- a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero scritto e della decurtazione dell'assegno di servizio civile per un importo pari a un giorno di servizio;
- b) partecipazione ai corsi di formazione generale e/o specifica per un numero di ore inferiore al 90% di quelle previste dal progetto per ciascuna tipologia di formazione, salvo giustificato impedimento. Se la percentuale fosse inferiore al 70% si applica quanto previsto dall'art. 13, lettera b).
- c) condotta costantemente inadeguata o comportamenti non collaborativi tali da impedire o ritardare la realizzazione del progetto ovvero arrecare pregiudizio agli utenti;
- d) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle indicazioni e alle direttive fornite dall'operatore locale di progetto, finalizzate alla realizzazione del progetto;
- e) divulgazione di dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio;
- f) reiterata inosservanza dell'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente dell'assenza dal servizio per qualunque motivo;
- g) mancata partecipazione alle attività organizzate dall'ente per la realizzazione del periodo di tutoraggio.

ART. 13

(Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della cessazione dal servizio)

La sanzione disciplinare della cessazione dal servizio civile universale si applica all'operatore volontario per:

- a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione dell'assegno di servizio civile fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
- b) partecipazione alla formazione generale e/o specifica per un numero di ore inferiore al 70% di quelle previste dal progetto per ciascuna tipologia di formazione, salvo giustificato impedimento;
- c) condotta da cui derivi un danno grave all'ente, al Dipartimento o a terzi;
- d) comportamenti integranti ipotesi di reato che implicino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo.

ART. 14
(Procedimento disciplinare)

Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 10 del presente contratto sono adottate previa contestazione scritta degli addebiti e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati. La contestazione è effettuata tempestivamente dal Dipartimento sulla base di una dettagliata relazione, inviata dall'Ente e contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso, in ordine al comportamento dell'operatore volontario che si presume costituisca violazione dei doveri di cui al precedente articolo 9.

La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui l'operatore volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni.

Il Dipartimento adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi trenta giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte dell'operatore volontario.

Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare le fasi del procedimento; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione.

Il procedimento disciplinare deve concludersi non oltre 60 giorni dall'avvio, così come previsto dal D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 143. Viene archiviato qualora le controdeduzioni dell'operatore volontario, nei cui confronti è stato instaurato il procedimento, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolta.

La suddetta procedura non si applica nei casi di sospensione dell'operatore volontario dal servizio per superamento del numero massimo di giorni di permessi ordinari e straordinari. In tale ipotesi il Dipartimento, ricevuta la segnalazione dell'ente circa il superamento del periodo di assenza consentito, dispone la sospensione dal servizio dell'operatore volontario, il quale, entro sette giorni dalla ricezione del provvedimento, può presentare documentazione valida per contestare quanto segnalato dall'ente.

ART.15
(Carta giovani nazionale)

All'atto della sottoscrizione del presente contratto l'operatore volontario può attivare gratuitamente la Carta giovani nazionale, istituita dall'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 27 febbraio 2020, finalizzata a consentire l'accesso agevolato a beni e servizi e a favorire la crescita personale, sociale e culturale. L'attivazione avviene tramite l'App IO aggiungendo la Carta alla sezione "Portafoglio".

ART.16
(Trattamento dei dati personali)

Con la sottoscrizione del presente contratto l'operatore volontario acconsente, per gli effetti di legge, al trattamento dei propri dati personali e particolari, secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.

ART. 17
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 nonché ai provvedimenti di normazione secondaria in

materia.

Il contratto, sottoscritto dal Capo del Dipartimento, deve essere debitamente firmato per accettazione dall'operatore volontario.

Nel caso di sottoscrizione autografa, il contratto medesimo deve essere restituito al Dipartimento a cura dell'ente, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

L'OPERATORE VOLONTARIO

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile l'operatore volontario dichiara di approvare specificamente le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente contratto, che ha integralmente letto ed approvato.

Letto, approvato e sottoscritto
L'OPERATORE VOLONTARIO

Si attesta che l'inizio del servizio è avvenuto in data
[riferimento data inizio servizio]

Firma del Responsabile dell'Ente

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)

Gentile operatore volontario,

La informiamo che i Suoi dati personali sono trattati, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – di seguito Regolamento - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito Dipartimento) con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma, pec: giovanieserviziocivile@pec.governo.it

Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati

I dati personali sono trattati per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento U.E. connesse alla gestione del rapporto di servizio civile, alla realizzazione del progetto di servizio civile, alle relazioni con la Rappresentanza nazionale degli operatori volontari nonché alle attività istituzionali del Dipartimento, delle Regioni e Province Autonome.

La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi specificati, il Dipartimento può raccogliere, presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati, altre categorie di Suoi dati personali.

Si rammenta che la comunicazione di dati non veritieri determina l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è la seguente:

- la normativa vigente in materia di privacy italiana ed europea;
- il consenso del diretto interessato al trattamento dei propri dati personali, per le finalità sopra richiamate, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento U.E.;
- l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Dipartimento, così come l'esecuzione del contratto di servizio civile, di cui l'interessato è parte (art. 6, comma 1, lett. b, GDPR) e di cui costituisce parte integrante.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale pro tempore della Presidenza del Consiglio dei ministri - come individuato dall'articolo 3 del DPCM 25 maggio 2018 - il cui domicilio per la carica è sito presso la sede del Dipartimento in Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma.

Dati di contatto:

- PEC: giovanieserviziocivile@pec.governo.it
- E-mail: segreteriaadgscu@governo.it - uffpolgiov@governo.it - urp@serviziocivile.it - scu@serviziocivile.it

Qualora l'ente d'impiego sia iscritto nell'apposita sezione regionale dell'Albo degli enti di servizio civile universale, la relativa Regione o Provincia Autonoma opera quale "Contitolare del trattamento", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26 del Regolamento, per le attività di competenza e pone in atto misure idonee a garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti con misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee.

I dati personali da Lei forniti possono essere trasferiti dal Dipartimento, esclusivamente per le finalità sopradescritte:

- all'ente presso il quale Lei realizza il progetto di servizio civile universale, che, limitatamente ai dati acquisiti dai sistemi informatici del Dipartimento o trasferiti direttamente dal Dipartimento medesimo, opera in qualità di "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento. Detto "Responsabile" non può delegare a terzi il trattamento dei dati in assenza di previa autorizzazione scritta.
- all'eventuale ente di accoglienza quale "sub-responsabile del trattamento", ex art. 28, paragrafo 2 del Regolamento medesimo.

Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui il Dipartimento è parte, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) assolve ai compiti di cui all'art. 39 del medesimo Regolamento.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento.

Per eventuali comunicazioni al RPD è possibile utilizzare i seguenti contatti:

- PEC: rp@pec.governo.it
- E-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it

Tipologie di dati trattati

I dati personali, da Lei forniti in occasione della Sua domanda di partecipazione al servizio civile universale o acquisiti durante la gestione del rapporto di servizio civile, sono:

- dati personali identificativi e non, quali ad esempio: dati anagrafici, dati relativi all'indirizzo di residenza, dati di status, dati di carattere tributario (codice fiscale), dati relativi al grado di istruzione, nazionalità, dati di contatto, estremi del conto corrente bancario; eventuali dati sulle assenze per malattia o permessi;
- eventuali dati giudiziari secondo quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento;
- altri dati qualificati come "categorie particolari di dati personali", ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, come quelli che riguardano, a titolo non esaustivo: lo stato di salute e la situazione economica.

Modalità di trattamento e conservazione

I Suoi dati personali sono trattati da questo Dipartimento sia in modalità manuale cartacea, sia con l'ausilio di strumenti automatizzati in formato digitale.

I dati, in base alla vigente normativa, sono conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.

Il Dipartimento conserva i dati personali degli operatori volontari avviati al servizio civile secondo i tempi previsti nel Piano di conservazione degli atti di archivio della PCM, adottato con Direttiva del Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell'art. 68 DPR n. 445/2000 (data dell'ultimo aggiornamento: gennaio 2023). Eventuali eccezioni sono giustificate da motivi di interesse pubblico superiore (per es. in caso di contenziosi in materia).

Ai fini dell'attestazione prevista dall'art. 19, in combinato disposto dall'art. 18, commi 4 e 5, del D.lgs. 40/2017, l'anagrafica e i dati relativi al periodo e al progetto di servizio civile svolto dall'operatore volontario sono conservati sine die.

Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a

tutelare i Suoi dati personali dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

Ambito di comunicazione e diffusione

I suoi dati personali non possono essere oggetto di diffusione senza Suo esplicito consenso, tuttavia, se necessario, possono essere comunicati ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione si renda necessaria per la tutela di interessi pubblici, per la tutela del Dipartimento in sede giudiziaria e per la messa a disposizione di documentazione richiesta dagli organi di Polizia giudiziaria.

Servizio civile universale all'estero

Ai sensi dell'art. 45, par. 1 del Regolamento, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione ha stabilito che il Paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione, garantiscono un livello di protezione adeguato.

La informiamo sin d'ora che, nei confronti di alcuni paesi esteri presso i quali sono allocate sedi di progetto, non risulta essere stata emanata la decisione di adeguatezza ai sensi dell'art. 45, paragrafo 3 del Regolamento sopra richiamata.

Ai sensi dell'art. 46, par. 1 del Regolamento, in mancanza di una decisione di adeguatezza, il trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere realizzato soltanto previo esplicito consenso del diretto interessato al trasferimento proposto e solo dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti, dovuti alla mancanza, in taluni Paesi, di una "decisione di adeguatezza" e di garanzie adeguate".

Al riguardo, a questo proposito, La informiamo sin d'ora dei possibili rischi di violazione dei dati personali nei Paesi in cui non sussista una "decisione di adeguatezza", conforme ai canoni previsti dall'UE e neppure garanzie adeguate (cfr. artt. 45 e 46 del Regolamento UE).

Tali rischi possono essere, a titolo esemplificativo: discriminazione; furto di identità e frode; rivelazione non autorizzata di categorie di dati particolari, come ad esempio dati relativi alla salute o alla situazione economica.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha facoltà di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui al citato Regolamento, tra i quali il diritto di:

- a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati nonché eventuali aggiornamenti circa il periodo di conservazione;
- c. ottenere la rettifica dei dati;
- d. ottenere motivatamente la limitazione del trattamento;
- e. opporsi motivatamente al trattamento in qualsiasi momento;
- f. chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi;
- g. proporre reclamo a un'Autorità di controllo.

Tali diritti potranno essere fatti valere con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale - all'indirizzo di posta elettronica certificata del DPO: RPD@pec.governo.it o alla mail di posta elettronica

responsabileprotezionedatipcm@governo.it, oltre che alla email di servizio civile: privacy@serviziocivile.it .

Ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra, si acconsente al trattamento dei dati personali, anche con esplicito riferimento ai possibili rischi del trattamento verso Paesi esteri non coperti da decisione di adeguatezza ai sensi dell'art. 45 del Regolamento.

Per accettazione
L'OPERATORE VOLONTARIO

FAC - SIMILE